

**DEROGHE AL CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI
PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI
E SERVIZI PER
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
COVID-19**



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)

StudioCerami

Avvocati Amministrativisti

IN SINTESI

Il Governo, con il D.L. n.18/2020, cd. Decreto Cura Italia, nell'ambito delle disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha dettato una serie di disposizioni che permettono alle Amministrazioni di agire in deroga a quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici.

Tali disposizioni, volte a snellire e velocizzare le procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, costituiscono tipizzazione *ex lege* della causa di straordinarietà e urgenza idonea a integrare la motivazione per lo svolgimento di una procedura negoziata che, invece, ordinariamente le Amministrazioni sono tenute a indicare in modo puntuale ed analitico negli atti di indizione della procedura stessa.

AFFIDAMENTO DI APPALTI LEGATI ALLE MISURE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE

L'art. 72, comma 2, del Decreto Cura Italia prevede la possibilità **fino al 31.12.2020** di affidare i contratti di forniture, lavori e servizi mediante la **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara** di cui art. 63, comma 6, del Codice dei Contratti per l'attuazione:

- delle “**Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese**” di cui all'art. 72, comma 1, DL 18/2020;
- degli interventi inclusi nel piano straordinario “**Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti**” di cui all'art. 30 DL 133/2014, conv. L. 164/2014.

MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE

- **realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione** per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
- **potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese** realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE–
Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti
- **finanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri** realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni
- **concessione di cofinanziamenti a fondo perduto** fino al 50 % dei finanziamenti concessi, fermi i limiti e le condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*)

IL PIANO DI “PROMOZIONE STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY E MISURE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI”

- iniziative straordinarie di **formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri** alle piccole e medie imprese
- supporto alle **manifestazioni fieristiche italiane** di livello internazionale
- **valorizzazione delle produzioni agricole** e agroalimentari di eccellenza e tutela all'estero di marchi e certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti
- **sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati**, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione
- realizzazione di un **segno distintivo unico**, per le iniziative di promozione all'estero
- realizzazione di **campagne di promozione strategica** per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*
- sostegno all'utilizzo degli **strumenti di e-commerce** da parte delle piccole e medie imprese
- realizzazione di **tipologie promozionali innovative** per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri
- rafforzamento organizzativo delle **start up** nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher
- sostegno ad iniziative di **promozione delle opportunità di investimento** in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia
- sostegno alle **micro e piccole imprese** per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali

LA PROCEDURA

La **procedura negoziata senza pubblicazione di bando** (art. 63, comma 6, del Codice) prevede il confronto tra cinque operatori economici, ove esistenti, oltreché la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario.

Le Stazioni Appaltanti:

- **individuano gli operatori economici** da consultare **sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato;**
- sono tenute al rispetto dei principi di **trasparenza, concorrenza, rotazione;**
- selezionano **almeno cinque operatori economici**, ove esistenti;
- aggiudicano il contratto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. n.50/2016). Di talché, dovranno essere fissati **criteri di valutazione** delle offerte i quali dovranno essere resi noti agli operatori economici invitati a presentare l'offerta;
- **verificano il possesso requisiti di partecipazione** previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo aggiudicati con le procedure ordinarie.

ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER FAVORIRE IL LAVORO AGILE E LA DIFFUSIONE SI SERVIZI IN RETE

L'**art. 75 del Decreto Cura Italia** prevede per **amministrazioni aggiudicatrici** e le **autorità amministrative indipendenti** la possibilità di utilizzare **la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63, comma 2 lett. c), Codice dei Contratti pubblici) per acquisti da effettuarsi sino al 31.12.2020 di dispositivi necessari per:

- favorire il **lavoro agile**;
- favorire la **diffusione e agevolare l'accesso ai servizi in rete** da parte di cittadini e imprese.

I beni e servizi informatici e di connettività che vi rientrano:

- devono essere **preferibilmente** basati sul modello *cloud SaaS (software as a service)*;
- devono essere **relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione**;
- Nel caso di interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, ove possibile, **l'integrazione con le piattaforme abilitanti** previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis D.Lgs. n.82/2005.

LA PROCEDURA

L'art. 75 del Decreto Cura Italia detta **disposizioni derogatorie anche** rispetto alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando prevista dal Codice. In particolare:

- è prevista la deroga a tutte le disposizioni, salvo le norme penali e le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- l'affidatario viene selezionato tra **almeno quattro operatori economici**, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese;
- le Amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una **autocertificazione dell'aggiudicatario** attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dal D.Lgs. n.159/2011;
- il contratto può essere stipulato anche **prima** del decorso del termine di *stand still*;
- gli **atti con i quali sono indette tali procedure negoziate** devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DA PARTE DELLE AZIENDE, AGENZIE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA COVID-19 E FINANZIATE IN VIA ESCLUSIVA DA DONAZIONI

L'art. 99 del Decreto Cura Italia consente l'affidamento diretto alle seguenti condizioni:

- l'acquisto di forniture e servizi deve avvenire nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso **sino al 31 luglio 2020**;
- l'acquisto sia finanziato in via esclusiva tramite **donazioni di persone fisiche o giuridiche private**, ai sensi dell'art. 793 c.c.;
- il valore **non superiori** alle **soglie di rilevanza comunitaria** ;
- l'affidamento dei servizi e delle forniture deve essere conforme al motivo delle liberalità.

ACQUISTO DI PIATTAFORME E I DISPOSITIVI INFORMATICI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

L'art. 120 del Decreto Cura Italia prevede che le **istituzioni scolastiche** utilizzino, in via ordinaria, le Convenzioni Quadro di cui all'art. 1, c. 449, L. 296/2006 e il MEPA di cui all'art. 1, c. 450, L. 296/2006 per l'acquisto di:

- piattaforme e di strumenti digitali utili per l'**apprendimento a distanza**, o per potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- **dispositivi digitali individuali** per la **fruizione delle piattaforme** per l'apprendimento a distanza da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso;
- dispositivi digitali per la **necessaria connettività di rete**;

Tuttavia, ove l'acquisto attraverso detti strumenti non sia possibile, le istituzioni scolastiche in deroga a quanto previsto dal Codice dei Contratti, possono fare ricorso ad **una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara**, di cui all'art. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016.

CONTATTI:



STUDIO CERAMI - AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

MILANO - 20122

Galleria San Babila 4/A

tel. +39 0276003041 -centralino unico-

fax +39 0276015842

mobile +393271659078

ROMA - 00186

Piazza dei Caprettari n. 70

fax +39 06 68134701

www.studiocerami.it

segreteria@studiocerami.it

Il presente contributo è stato redatto a meri fini informativi e divulgativi.